



ISTITUTO COMPrensIVO SIANO - BRACIGLIANO
Prot. 0008222 del 01/09/2026
I-1 (Uscita)

Al personale scolastico/Bacheca ARGO/Sito web/Atti della scuola

Circolare n. 10

OGGETTO:

- permessi brevi assenze;
- impegni non di insegnamento dei docenti part-time, dei docenti titolari di spezzoni di cattedra, dei docenti con più di sei classi;

E' opportuno informare il personale della scuola, in merito alla regolamentazione dei **permessi brevi** ex art. 16 del CCNL 2006/2009 e s.s.m.m.i.i. che si riporta di seguito:

1. **compatibilmente con le esigenze di servizio**, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, **brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore**. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
2. **I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.**
3. Entro un mese lavorativo successivo a quello della fruizione del permesso, **il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio**. Il recupero da parte del personale docente avverrà **prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi**, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, **l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.**
5. **Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.**

Alla luce di quanto sopra, si forniscono le seguenti indicazioni operative compatibili con il testo già menzionato.

- Nel caso di permessi brevi richiesti dal personale ATA, valgono le prassi precedenti e, di conseguenza, ci si relazionerà con la DSGA o suo delegato.
- Nel caso di permessi brevi richiesti dai docenti in concomitanza con l'orario di lezione, il dipendente avrà cura di relazionarsi con il responsabile di plesso al fine di verificare la compatibilità con l'orario di servizio.
- A seguito di autorizzazione da parte di questi, il dipendente provvederà a formalizzare la richiesta tramite il registro elettronico. Si avrà cura di inserire la seguente frase (o equipollente): ***Si è interloquito con il responsabile di plesso xxx e si è rilevata la compatibilità con le esigenze di servizio.***
- Nel caso di impegno collegiale (generalmente pomeridiano), si avrà cura di interloquire preliminarmente col dirigente scolastico.
- Nel caso in cui questi rilevi la compatibilità con le esigenze di servizio, si formalizzerà la domanda sul registro elettronico.
- Vale la pena ricordare che, nel caso di scrutinio, il consiglio di classe deve essere rappresentato nella sua forma perfetta e, di conseguenza, ogni assenza deve essere nota con significativo anticipo onde poter procedere alla nomina in surroga di un docente abilitato sulla stessa materia. Salvo gravi motivi, in questi casi non sono accordati permessi brevi.

Quale che sia il caso, a seguito di concessione di un permesso breve, **i responsabili di plesso disporranno il recupero delle ore entro 30 giorni dalla concessione dello stesso**. Queste potranno essere recuperate:

- "con duttilità" nel caso in cui il docente sia disponibile ad accordarla.
- Nel caso in cui non lo sia, allora i responsabili di plesso provvederanno a comunicare al docente l'orario di recupero almeno il giorno prima e a tale indicazione il dipendente sarà tenuto a corrispondere la prestazione.



Per i **permessi relativi ai benefici della L. n. 104/1992**, si rinvia alla Circolare di riferimento.

DOCENTI IN PART TIME

Al fine di precisare in modo chiaro gli impegni non di insegnamento dei docenti in particolari condizioni di lavoro (docenti part-time, con cattedra oraria esterna o titolari di spezzoni di cattedra, **con più di sei classi**), si fa riferimento al CCNL 2019-2021 attualmente in vigore e in particolare agli artt. 43 e 44.

1. Il monte orario complessivamente richiesto al **docente in part time** per le attività funzionali all'insegnamento deve essere proporzionato alla quantità di orario di insegnamento prevista dal suo contratto di part-time;
2. ai sensi del CCNL 18.01.2024, se per il docente in part time viene ridotto proporzionalmente il tetto delle 40 ore per la partecipazione alle attività dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, **non viene ridotto proporzionalmente il tetto delle altre 40 ore previste dalla lettera a), al comma 3 dell'art. 44** del citato contratto:
 - partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
 - attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
 - colloqui individuali settimanali;
 - colloqui generali (CCNL, art. 44, comma 3, lettera a, e comma 5).
 - attività funzionali anche se esse siano fissate in giornate e in ore estranee a quelle pertinenti alla ridotta prestazione di servizio ... *il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL 29.11.2007, nonché dall'art. 7, O.M. 23.7.1997, ha l'obbligo di svolgere le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), CCNL 1995, 27, comma 3, lett. a), CCNL 2003, 29, comma 3, lett. a), CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all'attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l'insegnamento* (Corte di Cass. civ., Sez. lavoro con Ord., 14 marzo 2019, n. 7320 (ricordando che gli artt. 43 e 44 del nuovo CCNL abrogano gli artt. 28 e 29 del CCNL 2007);
 - lo svolgimento di scrutini ed esami (CCNL, art. 44, comma 3, lettera c)
 - gli incontri dipartimentali vanno inseriti nel computo delle 40 ore relative alla partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, di cui rappresentano un'articolazione,

DOCENTI CON SPEZZONI DI CATTEDRA

Sono tenuti:

- a partecipare alle riunioni del **Collegio dei docenti e dei dipartimenti in proporzione alle ore di insegnamento attribuite presso il nostro Istituto**, da computarsi rispetto alle 40 ore massime determinate dal CCNL 2019-21, art. 44, comma 3, e non rispetto al numero totale di ore di riunione risultante dal Piano annuale delle attività dell'Istituto;
- ad inviare alla scuola un prospetto complessivo delle n. 40 ore di cui sopra che presterà nelle diverse scuole di servizio, in caso di cattedra completa, o delle ore corrispondenti alla riduzione oraria prevista dal CCNL, in caso di cattedra NON completa.

DOCENTI CON UN NUMERO DI CLASSI SUPERIORE A SEI

Ai sensi del CCNL, art. 44, comma 3, lettera b) **possono indicare solo:**

- le ore di partecipazione ai consigli di classe;
- a livello puramente indicativo, si ricorda l'importanza dei consigli di classe dedicati alla valutazione intermedia.

I docenti che rientrano nelle condizioni di lavoro appena menzionate dovranno compilare, secondo il Piano annuale delle attività, approvato nel Collegio dei docenti n. 1 del 02/09/2026, un apposito modulo in cui riportare, in base alle norme sopra ricordate, il calendario delle presenze nell'a.s. 2026/2027 a riunioni collegiali e a consigli di classe.

Tale modulo dovrà essere inviato via mail a saic89800d@istruzione.it, **entro e non oltre il 15/10/2026**.

Per i **permessi per motivi personali e ferie** si rinvia al C.C.N.L. vigente, così come per tutti gli altri qui non richiamati.

Infine, vale la pena illustrare anche le condizioni per la concessione dei **permessi per cure termali**.

Esse sono disciplinate dal:



1. c. 5 dell'art. 16 della L. n. 412/1991 *...le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto...;*
2. c. 25 dell'art. 22 della L. 724/1994 *...sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche... di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, con la conseguenza che **i dipendenti pubblici possono fruire delle cure termali solo nel periodo di ferie ovvero avvalendosi dell'assenza per malattia se la terapia è per affezioni o stati patologici per la cui risoluzione è dichiarato determinante, da medico specialista della ASL, un tempestivo trattamento termale.***

Il lavoratore, dunque, è tenuto a presentare la documentazione volta a dimostrare l'indifferibilità delle cure al periodo di ferie, in quanto la patologia è in atto al momento della richiesta. L'attestazione medica, allegata al modello prestampato dell'ASL, deve riportare la dicitura "indilazionabile per poter beneficiare del permesso retribuito". Al termine delle suddette verifiche, al lavoratore sarà concesso il congedo per malattia.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Elena Pappalardo

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale